

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**332 / 2025 del 09/09/2025**

Oggetto: ACCORDO PER L'UTILIZZO DI MOTONAVI NELL'AMBITO DELLA RETE PER IL SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER L'UTILIZZO DI MOTONAVI NELL'AMBITO DELLA RETE PER IL SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO - PRESA D'ATTO

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

CONSIDERATO che nel territorio di Monte Isola per la sua peculiarità geografica si possono verificare situazioni in cui risulta necessario ed indifferibile che il servizio di trasporto pazienti venga effettuato mediante la navigazione sul lago di Iseo;

DATO ATTO che l'Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro (ABL) è l'Ente regolatore della navigazione di linea sul bacino del Lago di Iseo e Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. (NLI) è la società che gestisce il trasporto pubblico locale mediante navigazione sul Lago di Iseo per conto di Regione Lombardia, tramite un contratto di servizio e con convenzione siglata con ABL;

PRESO ATTO che con Delibera n. 466 del 07.11.2024 AREU ha approvato l'"Accordo per l'utilizzo di motonavi nell'ambito della Rete per il soccorso extraospedaliero" con decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31.08.2025;

CONSIDERATO che Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro (ABL) e Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. (NLI) hanno manifestato la disponibilità a proseguire la collaborazione fino al 30.06.2026 con possibilità di rinnovo ovvero proroga mediante scambio di idonea corrispondenza, come da nota agli atti della struttura proponente;

DATO ATTO che NLI potrà mettere a disposizione di AREU a titolo gratuito e con le modalità ed i limiti sotto individuati, le proprie motonavi in servizio di linea con equipaggio sulla tratta Peschiera Maraglio – Sulzano, affinché le stesse possano essere eccezionalmente impiegate in caso di:

- manifesta emergenza urgenza;
- assoluta indisponibilità dei mezzi di trasporto sanitario usualmente messi in campo da AREU;
- disponibilità di motonavi;
- condizioni meteo che consentano lo svolgimento in sicurezza della navigazione;

previa specifica attivazione/chiamata da parte dell'Associazione di soccorso convenzionata con AREU per la copertura della postazione di Monte Isola, per l'attività di trasporto H24 dei pazienti per i quali, in occasione degli interventi di soccorso in ambito extraospedaliero effettuati sul territorio di Monte Isola, qualora emerga la necessità di trasportare gli stessi sulla terraferma per essere poi accompagnati, dagli operatori di soccorso, presso il presidio ospedaliero di destinazione;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto che tra AREU e Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d'Iseo, Endine e Moro (ABL) e Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. è stato sottoscritto l'"Accordo per l'utilizzo di motonavi nell'ambito della Rete per il soccorso extraospedaliero" con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e fino al 30.06.2026, con possibilità di rinnovo ovvero proroga mediante scambio di idonea corrispondenza, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di precisare che NLI potrà mettere a disposizione di AREU a titolo gratuito e con le modalità ed i limiti sotto individuati, le proprie motonavi in servizio di linea con equipaggio sulla tratta Peschiera Maraglio – Sulzano, affinché le stesse possano essere eccezionalmente impiegate in caso di:
 - manifesta emergenza urgenza;
 - assoluta indisponibilità dei mezzi di trasporto sanitario usualmente messi in campo da AREU;
 - disponibilità di motonavi;
 - condizioni meteo che consentano lo svolgimento in sicurezza della navigazione;

previa specifica attivazione/chiamata da parte dell'Associazione di soccorso convenzionata con AREU per la copertura della postazione di Monte Isola, per l'attività di trasporto H24 dei pazienti per i quali, in occasione degli interventi di soccorso in ambito extraospedaliero effettuati sul territorio di Monte Isola, qualora emerga la necessità di trasportare gli stessi sulla terraferma per essere poi accompagnati, dagli operatori di soccorso, presso il presidio ospedaliero di destinazione;

3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della SC Affari Generali

e Legali;

5. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Brescia di AREU;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Andrea Albonico come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Marco Michele Gelmetti

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

	ACCORDO PER L'UTILIZZO DI MOTONAVI NELL'AMBITO DELLA RETE PER IL	<p>Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €48,00 Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.</p> <p>Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021</p>
	SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO	
	TRA	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU), con	
	legale in Milano, Viale Monza n. 223 e sede operativa in Milano, Via Alfredo	
	Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960, in atto rappresentata dal Dott.	
	Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità	
	di Direttore Generale	
	E	
	NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l. (di seguito "NLI"), con sede in Costa Volpino	
	(BG), Via Nazionale n. 16, C.F./P.IVA 03000970164, in atto rappresentata dal	
	dott. Paolo Bertazzoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità	
	di Presidente;	
	E	
	AUTORITÀ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D'ISEO, ENDINE E MORO (di seguito	
	"ABL"), con sede in Sarnico (Bg), Via Vittorio Veneto 76, in atto rappresentata	
	dal Sig. Rinaldi Alessio in qualità di Presidente;	
	congiuntamente definite Parti .	
	PREMESSO CHE	
	- AREU è un'Agenzia sanitaria regionale dotata di personalità giuridica di	
	diritto pubblico, istituita dalla Regione Lombardia con Legge Regionale n.	
	32/2007 (norma successivamente abrogata e sostituita dalla Legge	
	Regionale n. 33/2009 e s.m.i), con il compito tra l'altro di attuare la	
	programmazione e il controllo e garantire il coordinamento intraregionale e	
	interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete	
		Pag. 1 di 10

	dell'emergenza urgenza extraospedaliera e del Servizio NUE 112,
	avvalendosi, se necessario, della collaborazione di soggetti terzi. Il predetto
	soccorso viene effettuato attraverso l'utilizzo di mezzi su gomma
	(automediche e autoambulanze) e su ala rotante (elicotteri); AREU, inoltre,
	coordina, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali Emergenza
	Urgenza (SOREU), l'attivazione e la gestione delle missioni di soccorso sanitario
	extraospedaliero in tutta la Regione Lombardia;
	- ABL è l'Ente regolatore della navigazione di linea sul bacino del Lago d'Iseo;
	- NLI è la Società che gestisce il trasporto pubblico locale mediante
	navigazione sul Lago di Iseo per conto di Regione Lombardia, tramite
	contratto di servizio e convenzione siglata con ABL;
	- nel territorio di Monte Isola è presente una postazione destinata allo
	svolgimento, in forma continuativa/estemporanea, del servizio di soccorso di
	emergenza urgenza extra ospedaliera a favore della popolazione di
	riferimento;
	- alla luce della peculiarità geografica del luogo di intervento, si possono
	verificare situazioni in cui risulta necessario ed indifferibile che il servizio di
	trasporto mediante navigazione offerto da NLI sia utilizzato, in via eccezionale
	e temporanea, ai fini delle esigenze di trasporto di AREU tra Monte Isola, loc.
	Peschiera Maraglio e Sulzano (BS);
	- in considerazione del ruolo istituzionale delle Parti e delle specifiche
	competenze di ciascuna di esse, nel segno dell'impegno sociale, dell'attiva
	sinergia tra le istituzioni e delle esigenze di soccorso nel primario interesse
	pubblico, ABL e NLI intendono collaborare con AREU, tramite la messa a
	disposizione di mezzi nei limiti sotto indicati, per favorire la prestazione del

servizio di assistenza sanitaria primaria prestata da AREU a favore dei cittadini afferenti al territorio di Monte Isola.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Oggetto

Ai sensi del presente accordo, NLI potrà mettere a disposizione di AREU a titolo gratuito e con le modalità ed i limiti sotto individuati, le proprie motonavi in servizio di linea con equipaggio sulla tratta Peschiera Maraglio - Sulzano, affinché le stesse possano essere eccezionalmente impiegate in caso di:

- manifesta emergenza ed urgenza;
 - assoluta indisponibilità dei mezzi di trasporto sanitario usualmente messi in campo da AREU;
 - disponibilità delle motonavi;
 - condizioni meteo che consentano lo svolgimento in sicurezza della navigazione;
- previa specifica attivazione/chiamata da parte dell'Associazione di soccorso convenzionata con AREU per la copertura della postazione di Monte Isola, per l'attività di trasporto H24 dei pazienti per i quali, in occasione degli interventi di soccorso in ambito extraospedaliero effettuati sul territorio di Monte Isola, emerga la necessità di trasportare gli stessi sulla terraferma per essere poi accompagnati, dagli operatori del soccorso, presso il presidio ospedaliero di destinazione.

AREU prende atto che le motonavi nella disponibilità di NLI sono adibite esclusivamente al servizio pubblico di linea per trasporto passeggeri e non costituiscono mezzo di soccorso extraospedaliero, non essendone a tal scopo adibite ed attrezzate, ma, in caso di necessità ed in assenza di diversa modalità di trasporto dei pazienti, al fine di consentire la risposta dell'intervento di soccorso, AREU considera le stesse utilizzabili anche per il mero trasporto delle persone che necessitano di soccorso sanitario e degli operatori del soccorso quali ordinari passeggeri del servizio di navigazione offerto da NLI.

Al fine di consentire il servizio garantito da AREU, NLI potrà fornire, su specifica chiamata H24 da parte dell'Associazione di soccorso convenzionata con AREU per la copertura della postazione di Monte Isola, il servizio di mero trasporto delle persone che necessitano di soccorso sanitario e degli operatori del soccorso, con spostamenti da effettuarsi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze del soccorso, con lo stato di efficienza della motonavi, con le condizioni meteorologiche e con quelle del servizio di navigazione esclusivamente sulla tratta Peschiera Maraglio-Sulzano.

AREU dà atto che i mezzi che possono essere destinati alla gestione delle attività di soccorso a Monte Isola sono i seguenti:

- Ambulanza dell'Associazione di soccorso - Mezzo di soccorso di Base (MSB) su gomma;
- Elisoccorso.

AREU si riserva la facoltà di individuare eventuali altre modalità di trasporto del mezzo di soccorso (MSB) e dei pazienti fino alla terraferma.

AREU si impegna a definire una procedura che riporti le indicazioni operative necessarie per definire le modalità di gestione e scelta del vettore più idoneo al trasporto dal territorio di Monte Isola alla terraferma rispetto al tipo di intervento, in base a criteri definiti.

Art. 3 - Responsabilità

La responsabilità della gestione dell'intervento di soccorso sanitario, delle persone che necessitano di assistenza sanitaria e dell'assistenza sanitaria delle stesse rimane in carico ad AREU e all'Associazione di soccorso convenzionata, per quanto di rispettiva competenza, impegnati nel soccorso stesso secondo quanto disposto da apposite specifiche convenzioni.

AREU prende atto che il trasporto fornito da NLI in conformità della presente convenzione ha natura sussidiaria e avviene in mancanza, indisponibilità e, o assenza di altro trasporto più idoneo all'evenienza del caso, e pertanto prende atto che NLI, proprio per la natura e configurazione del servizio offerto, non può garantire il rispetto dei canoni e requisiti tipici e specifici dell'attività di emergenza-urgenza.

AREU prende altresì atto che NLI non può garantire che il trasporto possa essere esente da ritardi o contrattempi che dovessero insorgere anche a causa di eventuali avarie o malfunzionamenti della motonave impiegata per il servizio.

NLI non può garantire che la motonave in servizio sulla tratta abbia, nel momento in cui sorge l'esigenza di utilizzo da parte di AREU, idoneo spazio in sala passeggeri per il trasporto di paziente su barella, ma si impegna a concordare le modalità operative e di trasporto con il personale sanitario

preposto.

AREU nel caso in cui abbia conoscenza che i pazienti per i quali venga richiesto il trasporto, siano affetti da patologie infettive o contaminanti che potrebbero pregiudicare la salute dell'equipaggio e degli altri passeggeri presenti a bordo, si impegna ad adottare tutte le procedure e le misure di sicurezza atte a impedire il contagio con gli astanti.

NLI dichiara espressamente ed AREU prende atto che nel caso in cui sia imbarcata una barella con paziente sulle motonavi:

- 1) le motonavi non sono attrezzate per tale tipologia di trasporto;
- 2) gli equipaggi potrebbero non essere in grado di garantire la corretta gestione di emergenze a bordo in caso di falla, incendio, evacuazione, etc.

Art. 4 - Normativa applicabile

Le Parti danno atto che al trasporto si applica la normativa di cui al "Codice della Navigazione marittima ed interna" ed al "Regolamento della Navigazione Interna" attualmente in vigore, il cui rispetto viene espressamente assunto, con particolare riferimento all'imbarco di passeggeri infermi. Richiamato quanto indicato in tema di responsabilità al precedente art. 3, AREU, manleva e tiene indenne NLI da qualsivoglia responsabilità, onere, danno o pretesa risarcitoria che dovesse essere avanzata dalla persona oggetto di prestazione sanitaria (in veste di trasportata sulla motonave) e/o suoi aventi causa in relazione ad eventuali danni connessi e/o conseguenti al trasporto, includendo espressamente tra gli importi risarcibili anche le spese legali, giudiziarie e stragiudiziali eventualmente sostenute da NLI, nei limiti di quanto liquidato dal Giudice, fatti salvi danni

causati da dolo o colpa grave degli operatori di NLI.

Art. 5 - Condizioni economiche

Nessun onere economico viene posto a carico del bilancio di AREU in quanto

le prestazioni di cui al presente accordo si intendono rese corrispettivamente

dalle Parti nell'esclusivo interesse pubblico reso a favore della cittadinanza.

Tutti gli oneri economici relativi al mantenimento in funzione delle motonavi

e dei servizi di navigazione rimangono esclusivamente in capo a NLI.

ABL prende atto che le attività previste dal presente accordo comportano

interruzione del servizio di trasporto pubblico di linea e si impegna a non

applicare penali a NLI a causa di eventuali corse interrotte o non effettuate

in occasione di trasporti effettuati su richiesta di AREU.

Art. 6 - Durata

Il presente accordo ha validità dalla data di ultima sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi i pregressi effetti prodottisi a decorrere dal 01.09.2025.

Gli effetti della presente convenzione potranno essere soggetti a specifiche interruzioni su richiesta di NLI, a seguito di particolari situazioni (quali ad es. emergenza COVID-19), in quanto le imbarcazioni non sono dotate di idonei dispositivi per il trasporto di pazienti potenzialmente positivi.

Alla scadenza del termine convenuto le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima della convenzione, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza. Le Parti stabiliscono sin da ora che il presente accordo può essere rinnovato per un periodo da concordare.

Tutte le Parti potranno recedere dall'accordo, motivando tale decisione, con un preavviso scritto di almeno 2 mesi, tramite raccomandata A/R o tramite

l'indirizzo di posta elettronica certificata pubblicato sul relativo sito internet istituzionale. In mancanza di esplicita disdetta.

Art. 7 - Imposte e oneri

L'imposta di bollo connessa al presente atto, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A del D.P.R. n. 642/72, e gli oneri similari per eventuali registrazioni sono posti a carico di AREU per tutte le Parti. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 8 - Controversie

In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le Parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le Parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Brescia. Il tentativo di composizione in via stragiudiziale si considera fallito laddove siano trascorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione con la quale una delle parti segnala all'altra la questione oggetto della controversia.

Art. 9 - Piano di prevenzione della corruzione - Codice di comportamento

Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 10 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D. Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. Le Parti dichiarano altresì di trattare i dati, con modalità manuali e/o automatizzate e adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della convenzione, nonché adempiere ai relativi obblighi di legge, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione.

I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità,

Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla presente convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

Letto, confermato e sottoscritto alla data della sottoscrizione digitale

Per AREU, il Direttore Generale, Dott. Massimo Lombardo

Per la NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO srl, il Legale Rappresentante, Presidente dott. Paolo Bertazzoli.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civile, Le Parti stipulanti espressamente concordano ed approvano specificatamente e per iscritto l'articolo 8 "Controversie".

Per AREU, il Direttore Generale Dott. Massimo Lombardo

Per NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO srl, il Legale Rappresentante, Presidente dott. Paolo Bertazzoli.

Per AUTORITA' DI BACINO LACUALE DEI LAGHI DI ISEO, ENDINE E MORO, il Presidente, Sig. Rinaldi Alessio